

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 15 ottobre 2021

D.d.u.o. 11 ottobre 2021 - n. 13534
Bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248). Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito dei progetti

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- la d.g.r.n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- d.d.u.o. 21 gennaio 2021 - n. 497 «Rettifica, per mero errore materiale, del d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.g. 17 Maggio 2021 - n. 6553 «Costituzione della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico culturale dei Borghi Storici» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248);
- il d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8030 «Differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire di 30 giorni i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;
- il d.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9457 «Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;
- il d.d.u.o. 29 settembre 2021 - n. 12906 «Nuove determinazioni in merito al differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire fino al 30 ottobre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

Dato atto che il bando approvato con il citato decreto n. 248/2021, prevede:

- al punto C3.a, «L'istruttoria sarà composta da una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e da una fase di valutazione di merito dei progetti»;
- al punto C3.b, «La verifica di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata a cura degli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e sarà finalizzata ad accertare:
 - la regolarità formale della documentazione prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti dal bando»,stabilendo, inoltre, che, in caso di inammissibilità della domanda, «l'esito dell'istruttoria sarà recepito con provvedimento del Responsabile del Procedimento e comu-

nicato al soggetto che ha presentato l'istanza tramite Posta Elettronica Certificata»;

Dato atto che le verifiche di ammissibilità formale delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», per la complessità delle medesime, sono state perfezionate anche nella fase di valutazione di merito dei progetti laddove siano emersi elementi inerenti alla non sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti da bando;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie formali riportate nella piattaforma Bandi Online da cui risultano n° 15 domande non ammissibili alla valutazione di merito dei progetti (Allegato 1 «Elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito dei progetti»);

Ritenuto pertanto, sulla base degli esiti dell'istruttoria formale di approvare l'allegato 1 «Elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito dei progetti» presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la d.g.r.n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di approvare l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito dei progetti, presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, così come risultante nell'allegato 1 «Elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito dei progetti», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base degli esiti dell'istruttoria formale;

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti pubblici che hanno presentato l'istanza, inclusi nell'elenco di cui al punto 1, tramite Posta Elettronica Certificata;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il dirigente
Stefano Buratti

_____ • _____

ALLEGATO 1

BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE EI BORGHI STORICI"

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI

NR.	ID DOMANDA	COMUNE	PR	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	NOTE
1	2737052	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	A - punto C.1 punto 5)	Il provvedimento allegato (delibera n. 20 del 10-04-2021) non è stato assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021
2	2668461	DALMINE	BG	A - punto C.1 punto 5)	La domanda non è stata integrata con il provvedimento assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021 (allegata dichiarazione con motivazioni)
3	2737459	LENNA	BG	A - punto C.1 punto 5)	La domanda non è stata integrata con il provvedimento assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021 (allegata dichiarazione con motivazioni)
4	2732983	LUZZANA	BG	A - punto C.1 punto 5)	Il provvedimento allegato (delibera n. 19 del 13.7. 2021) non è stato assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021
5	2682767	COMUNITA' MONTANA VALLETROMPIA	BS	B - punto A.3	La domanda è stata presentata in forma associata (soggetto capofila è la Comunità Montana di Valle Trompia e partner il Comune di Collio) ma non si configura quale partenariato tra comuni. Inoltre non risulta allegato l'accordo di partenariato.
6	2688654	LAMBRUGO	CO	A - punto C.1 punto 3)	La domanda di partecipazione risulta nella quasi totalità priva della compilazione della Proposta progettuale - Allegato 2 (punti non compilati: III, IV, V, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, VIII.1, VIII.2, IX.1, IX.2 e Atto di Notorietà)
7	2700230	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO	MN	B - punto A.3	La domanda è stata presentata in forma associata (soggetto capofila è l'Unione di Comuni Lombarda Mincio PO e partner il Comune di Sustinente) ma non si configura quale partenariato tra comuni. Inoltre non risulta allegato l'accordo di partenariato. Il rappresentante dell'Unione e il sindaco del Comune di Sustinente sono la stessa persona.
8	2668531	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	A - punto C.1 punto 5)	La domanda non è stata integrata con il provvedimento assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021
9	2736344	COMUNE TURANO LODIGIANO	LO	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso.	La domanda non è stata integrata con la documentazione richiesta entro il termine indicato nella nota di sollecito del 06/09/2021 (al punto VI.2 Beni oggetto degli interventi in particolare non è stato esplicitato il titolo di proprietà)
10	2734092	MARZIO	VA	C - punto B.2: l'intervento non rientra tra le tipologie di intervento indicate dal bando	L'intervento non rientra tra le tipologie di intervento previste dal bando. Il progetto prevede esclusivamente la realizzazione di una struttura fuori terra (che si configura un intervento di "nuova costruzione", di cui al DPR 380/01, non ammessa dal bando) per l'accoglienza dei turisti. Inoltre lo stesso intervento non è ricompreso in un intervento più ampio di "riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità" (tipologia di intervento punto 2 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili). Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.
11	2733399	VALMADRERA	LC	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso	E' stato accertato che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento il bene immobile non è di "proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso)". Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.
12	2730850	ALBAVILLA	CO	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso	E' stato accertato che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento il bene immobile non è totale di "proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso)". Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.
13	2693049	CUSINO	CO	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso	E' stato accertato che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento il bene immobile non è totale di "proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso)". Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.
14	2732528	LOCATELLO	BG	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso	E' stato accertato che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento il bene immobile non è totale di "proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso)". Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 15 ottobre 2021

NR.	ID DOMANDA	COMUNE	PR	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	NOTE
15	2735192_	BELLANO	LC	C - punto B.2: le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso	E' stato accertato che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento il bene immobile non è totale di "proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso)". Tale accertamento è emerso successivamente all'ammissione della domanda alla valutazione di merito.

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	
A La domanda non è corredata da tutta la documentazione richiesta dal bando, comportante l'inammissibilità della domanda stessa prevista dal punto C.1 "Presentazione delle domande". In particolare la domanda non include la seguente documentazione: - punto 2) Accordo di partenariato tra i Comuni (in caso di presentazione della domanda in forma associata) - punto 3) Proposta progettuale, contenente tutti gli elementi descrittivi del contesto, della strategia generale di riqualificazione e valorizzazione turistico culturale del borgo storico e degli interventi da realizzare - punto 4) cartografia dell'area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi previsti - punto 5) Copia dei provvedimenti adottati da ciascun Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni per l'approvazione della partecipazione al progetto e degli interventi in esso previsti di propria competenza e per la copertura finanziaria della spesa relativa a questi ultimi. La domanda non è stata integrata con il provvedimento assunto in data antecedente alla data di presentazione della domanda o comunque alla data del 12/03/2021. A seguito della nota di sollecito (prot.Z1.2021.0036273 del 06/09/2021) la domanda non è stata integrata con la documentazione richiesta o non è stato dato riscontro entro il termine indicato nella medesima nota di sollecito.	C La domanda non presenta i requisiti di ammissibilità oggettivi previsti dal bando al punto B.2 "Progetti finanziabili": - l'intervento non rientra tra le tipologie di intervento indicate dal bando; - le aree/immobili oggetto dell'intervento non risultano, al momento della presentazione dell'istanza, di proprietà pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso.
B La domanda non presenta i requisiti di ammissibilità soggettivi previsti dal bando al punto A.3 "Soggetti beneficiari". In particolare la domanda presentata in forma associata non si configura quale partenariato tra comuni.	